



✚ S. P. Q. R.

**COMUNE DI ROMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(SEDUTA PUBBLICA DEL 13 MARZO 1970)

L'anno millenovecentosettanta, il giorno di venerdì tredici del mese di marzo, alle ore 18, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: DARIDA - DI SEGNI - MAZZARELLO.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Muu Cautela Maria	Salzano Eduardo	Fornario Francesco
Darida Clelio	Tozzetti Aldo	Alciati Gabriele
Bertucci Lamberto	Gioggi Giuliana	Leone Roberto
Bubbico Mauro	Vetere Ugo	Sapio Luigi
Merolli Carlo	Michetti Marroni Maria Antonietta	Ippolito Gino
Pompei Ennio	Capritti Stelvio	Crocco Alfredo
Padellaro Nazareno	D'Agostini Lorenzo	Frajese Antonio
Rosato Carlo	Javicoli Roberto	Martini Luigi
Rebecchini Francesco	D'Alessandro Giuseppe	Anderson Massimo
Cabras Paolo	Aquilano Salvatore	De Totto Giovanni
Cavallaro Francesco	Querzé Franco	Aureli Massimo
Cini di Portocannone Renato	Buffa Lucio	Ciano Francesco
De Leoni Umberto	Elmo Aloisio	Grisolia Domenico
Benedetto Raniero	Angeli Otello	Pala Antonio
Mazzarello Adriano	Raparelli Franco	Crescenzi Carlo
Cazora Benito	Ippoliti Franco	Di Segni Alberto
Sacchetti Marcello	Bozzi Aldo	Pallottini Luigi
Straziota Raffaello	Monaco Ottorino	Maffioletti Roberto
Trivelli Renzo	Cutolo Teodoro	Mammi Oscar

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.

( OMISSIS )

Deliberazione n. 1120

2295\* Proposta (Delib. della G. M. n. 4054 dell'11-6-1966)

*Ratifica di deliberazione presa dalla Giunta Municipale ad urgenza relativa a:*

**Controdeduzioni alle opposizioni fatte sul piano planovolumetrico della zona n. 23 sita in località « Casilino ».**

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2042 del 27 aprile 1966, è stato adottato il Piano esecutivo planovolumetrico e di variante della zona n. 23 sita in località « Casilino », in attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167;

Che il Piano stesso, a norma di quanto disposto dalla legge citata, è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 35 del 3 maggio 1966, ed esposto in visione nei locali di Via Monte Caprino 13 dal 2 al 12 maggio 1966;

Che nel periodo fissato dalla legge sono state prodotte 3 osservazioni e due opposizioni, che di seguito si riportano:

*Osservazioni*

- 1) MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - Lavori e Costruzioni - Servizio V - Ufficio 53 - Prot. n. 464 (53) UR 1Z del 18 maggio 1966.

In risposta alla lettera raccomandata n. 1512 in data 29 aprile c. a., si deve anzitutto osservare che, in base al disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, codesto Comune avrebbe dovuto trasmettere a questa Amministrazione una copia dei piani in oggetto per consentirne un adeguato esame con particolare riguardo alle previsioni contenute nei piani medesimi circa le linee metropolitane i cui tracciati di massima sono stati stabiliti dal P. R. G.

Nonostante il pronto interessamento di questa Amministrazione, l'esame dei documenti depositati presso la Segreteria Generale di codesto Comune è risultato necessariamente incompleto data la vastità della materia trattata cui non corrispondeva una adeguata ampiezza di tempo disponibile in conseguenza dei ristretti termini fissati dalla legge n. 167.

Tuttavia, dall'esame suddetto, si è potuto rilevare che nella compilazione dei piani in questione non è stato tenuto conto in modo adeguato delle esigenze della metropolitana.

In particolare per le zone 12 (Rebibbia), 13 (Pietralata), 14 (Tiburtino Nord), 23 (Casilino), 25 (Fontana Candida) e 29 (Torre Spaccata Est) che saranno attraversate da futuri tronchi di metropolitana si è constatato che:

1) la sede della metropolitana o non è stata indicata o non è stata prevista con le più convenienti caratteristiche tecniche;

2) le stazioni non sono state previste oppure non sono state definite in modo idoneo;

3) la posizione delle stazioni non è apparsa opportunamente studiata in relazione alle diverse zone dei quartieri (in particolare in relazione all'ubicazione dei centri di quartiere e delle aree destinate ai servizi);

4) non risultano studiati adeguatamente i collegamenti tra le stazioni della metropolitana e i quartieri;

5) non risultano previste idonee e ben dimensionate aree di parcheggio adiacenti alle stazioni della metropolitana né soluzioni idonee per quanto riguarda il trasbordo dei mezzi pubblici di superficie alla metropolitana.

In proposito si deve risordare che osservazioni analoghe a quelle suesposte vennero già fatte presenti in una regolare opposizione presentata da questo Ministero in merito al Piano generale delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare depositato presso la Segreteria Generale di codesto Comune in data 2 marzo 1964, come risulta dalla nota n. 458 del 21 marzo 1964 (registrata il 23 marzo 1964 col n. di prot. 1128 presso la Ripartizione XV - Ufficio Speciale Nuovo Piano Regolatore) della quale si allega copia affinché il contenuto della medesima si intenda integralmente confermato e trascritto nella presente nota almeno per la parte generale (e salvo quanto si riferisce ai terreni a suo tempo espropriati per il costruendo tronco di penetrazione della ferrovia Roma-Fiuggi che non risultano interessati dai nuovi piani adottati dal Comune con le deliberazioni del 27 aprile 1966).

In conclusione questo Ministero ritiene che i nuovi piani nn. 12, 13, 14, 23, 25 e 29, depositati presso la Segreteria Generale di codesto Comune il 2 maggio 1966, non soddisfino, per quanto riguarda la Metropolitana, alle prescrizioni di cui all'art. 4 della legge n. 167, in quanto non delimitano in maniera conveniente e tecnicamente soddisfacente gli spazi riservati a tale opera pubblica, né prevedono in modo adeguato le zone laterali destinate ad integrarne le finalità ed a soddisfarne le possibili esigenze future.

Per quanto riguarda, infine, le tranvie dei Castelli, in atto esercitate dalla S.T.E.F.E.R., e la ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri, in concessione alla Società medesima, si allega un pro-

memoria contenente le osservazioni formulate dalla S.T.E.F.E.R., che si intendono condivise e fatte proprie dall'Amministrazione scrivente.

Si ritiene pertanto che, in base all'art. 8 della citata legge, i piani in questione debbano essere rimessi al Ministero dei LL. PP. perché, in relazione a quanto fatto presente da questa Amministrazione, promuova al riguardo il parere del Consiglio Superiore dei LL. PP.

IL MINISTRO

f.to: Illeggibile

2) MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile - Servizio Aeroporti - Ufficio 22 - prot. n. 25042 22/101 del 26 maggio 1966.

Si fa riferimento alla nota n. 1512 in data 29 aprile c. a. con la quale è stato comunicato l'avvenuto deposito presso la Segreteria Generale del Comune di Roma degli atti amministrativi relativi ai progetti dei piani planovolumetrici e di varianti delle zone, da destinare alla costruzione di alloggi a carattere popolare, site in località varie.

Questo Ispettorato ha già reso noto, con il foglio n. 27782 in data 27 giugno 1964 e relativi allegati, i vincoli di limitazione cui sono sottoposte, in forza della legge 4 febbraio 1963, n. 58, le zone da destinare alla costruzione degli alloggi in oggetto.

Ad ogni buon fine si ritiene opportuno fare nuovamente presente che delle predette zone, segnalate con il foglio in riferimento, quelle contrassegnate con i numeri 18 (Arco di Travertino) e 23 (Casilino) ricadono nell'area di avvicinamento dell'aeroporto di Ciampino, e che il limite massimo in altezza delle costruzioni è di m. 301 sul livello del mare per la zona n. 18, e di m. 306 s. l. m. per la zona 23.

p. IL MINISTRO

f.to: Illeggibile

3) MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - Direzione Generale - Dir. Centr. Lavori e I. T. - Divisione 1<sup>a</sup> - prot. n. VIII/1/1350 del 28 maggio 1966.

Si è presa visione dei piani planovolumetrici, relativi alle zone in alto indicate, approntati da codesto Comune in attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

In rapporto all'entità degli insediamenti che la realizzazione di tali piani comporterà, si ritiene assolutamente necessario prevedere nei nuovi quartieri l'istituzione di un adeguato numero di Uffici postali e precisamente:

— uffici principali nelle zone Tiburtino Nord (n. 14) e Casilino (n. 23);

— uffici succursali nelle zone Tiburtino Sud (n. 15), Prima Porta (n. 9), Nomentano (n. 11), Arco di Travertino (n. 18), Torre Maura - Torre Spaccata Est (n. 28-29).

Per ciascuno degli uffici principali (Tiburtino Nord e Casilino) occorre prevedere un volume di circa 12.000 mc. fuori terra, preferibilmente in apposito edificio, alla cui realizzazione provvederà direttamente questa Amministrazione sui terreni che a tal fine verranno riservati; le aree di pertinenza verranno destinate a parcheggi, per l'utenza e per i servizi.

La necessità di spazio per ciascun ufficio succursale è invece limitata a mq. 250 ÷ 300, per cui potrà essere anche sufficiente disporre di idonei locali terreni in edifici amministrativi, centri civici o simili.

Con l'occasione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità che un ufficio principale, in apposito edificio di cubatura pari a quella sopra indicata, venga previsto anche nella zona di Tor de' Cenci, per la quale risultano già avviate le procedure preliminari di esecuzione.

Si ritiene infine utile proporre che, nello studio dei successivi piani di zona, i competenti Organi di questa Amministrazione vengano preliminarmente interpellati in ordine alle esigenze dei servizi P. T., in modo che sia possibile trovare, anche per essi, la più organica sistemazione.

Nell'assicurare ogni possibile collaborazione da parte degli Organi di questa Amministrazione per un adeguato inserimento degli impianti P. T. nei nuovi quartieri, si resta in attesa di cortesi assicurazioni in merito a quanto sopra rappresentato.

p. IL DIRETTORE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE  
f.to: Illeggibile

### *Opposizioni*

#### 1) SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE DI LAVORI DI UTILITA' PUBBLICA ED AGRICOLA.

La sottoscritta Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola - S. p. A. - capitale L. 32.125.000.000 con sede in Roma - Via A. Depretis n. 45-a, in persona del suo Presidente Cav. Lav. Ing. Eugenio Gualdi, quale proprietaria degli immobili distinti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al foglio n. 634, part. numeri 1, 2, 18, 16, 17, 52, 57, 66, 70, 71 e al Foglio n. 635 part. n. 525, si pregia presentare le seguenti osservazioni e istanze in ordine al piano esecutivo planovolumetrico della zona n. 23 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 aprile u. s. e depositato per la pubblicazione all'Albo Pretorio il 3 maggio successivo, come da avviso sul Foglio Annunzi Legali n. 35 della stessa data:

1) Il Piano di Zona è impostato sul criterio di uno stretto collegamento con il quartiere di Centocelle, che è considerato l'unico riferimento valido, mentre sono dimenticate le altre previsioni di Piano Regolatore, quale il centro direzionale di Centocelle e le zone 12 ad ovest e a nord del Piano. Questa impostazione non sembra giustificata perché il P. R. G. dà sufficienti indicazioni circa la struttura generale della zona all'interno del Piano. Questa struttura può essere definita come una serie di quartieri aventi ciascuno caratteristiche omogenee, delimitati da strade di scorrimento che formano veri e propri elementi separatori fra i comprensori. Si ha infatti, partendo dall'asse attrezzato, il comprensorio Casilino, il Viale della Primavera, il quartiere di Centocelle, il Viale della Botanica, la borgata Alessandrina.

Il comprensorio del Casilino è parte del nucleo delimitato dall'asse attrezzato e dal Viale della Primavera e comprendente anche insediamenti a carattere direzionale. In questa struttura generale sembra che il comprensorio Casilino possa, molto più logicamente di quanto previsto nel piano, assolvere la funzione di elemento di collegamento fra le zone di tono elevato a caratteristiche direzionali ed i restanti quartieri residenziali, anche di tono più modesto, situati ad est, nel restante settore.

2) Seguendo la impostazione sopra riferita, il Piano di Zona prevede che i servizi sociali saranno utilizzati dal vicino quartiere di Centocelle. Questo criterio è irrazionale sia perché non è pensabile che i servizi di quartiere debbano essere ubicati al di fuori degli insediamenti residenziali ai quali sono destinati, e sia perché, nel caso particolare, i detti servizi risulterebbero separati da una arteria di scorrimento veloce, quale la via della Primavera, di non facile attraversamento a livello, a meno che non si voglia ricorrere a onerose opere di soprapasso o sottopasso pedonale.

3) Ammesso anche che si voglia creare una stretta relazione tra il quartiere di Centocelle e il quartiere Casilino, la soluzione di «cavea di antico teatro» prevista dal

Piano, sembra essere fatta proprio per aprire il quartiere Casilino sullo spettacolo offerto dal vicino quartiere di Centocelle. Questa stretta relazione visuale, insieme alla profonda differenza formale dei due quartieri accentuerà maggiormente le deficienze formali, sociali, e nella struttura urbanistica del vecchio quartiere di Centocelle rispetto al nuovo quartiere Casilino. Si avrà così esattamente il risultato opposto di quello che si voleva conseguire e che si sarebbe ottenuto più sicuramente con una struttura del nuovo quartiere di maggiore modestia formale che costituisca un più appropriato elemento di passaggio tra le vecchie e superate strutture del quartiere di Centocelle e le più moderne e qualificate strutture che saranno realizzate nei nuovi quartieri intorno all'asse attrezzato.

4) Il Piano di Zona è stato studiato con riguardo soprattutto al risultato volumetrico, a scapito di una netta ripartizione delle aree di diverso uso e destinazione. Questo criterio molto architettonico e poco urbanistico porta a incertezze nella delimitazione delle aree e creerà difficoltà di ordine tecnico e patrimoniale, come nel caso di edifici che sovrastano le sedi stradali o di aree dalla forma eccessivamente irregolare. Il piano urbanistico del quartiere dovrebbe essere impostato prima di tutto su una efficiente ripartizione funzionale del comprensorio in zone di diversa destinazione.

5) Il quartiere manca di un centro di vita unitario e omogeneo. I vari servizi sono sparsi in parte fra le residenze e in parte lungo l'asse di attraversamento del quartiere. Ciò contrasta con i più moderni criteri di organizzazione dei centri, specialmente commerciali, per i quali è in atto una tendenza al loro accorpamento in aree ben delimitate e ben distribuite in relazione alla rete viaria e agli insediamenti residenziali e di ampiezza sufficiente ad ospitare oltre che gli edifici dei servizi anche le notevolissime aree di parcheggio, necessarie per la agibilità dei centri stessi. Va aggiunto che nel progetto si è insistito sul concetto tradizionale di « piazza » che è da considerare assolutamente superato e che è da sconsigliare, tanto più dopo le recenti esperienze fatte nei quartieri ad Edilizia Economica e Popolare (Falchera, etc.).

6) Il piano è stato previsto per una realizzazione per parti, il che è però contrastato dalla struttura fortemente unitaria e dalle condizioni imposte nella misura degli edifici e nel trattamento della copertura delle superfici esterne. Non si comprende come, avendo premesso la possibilità di realizzazioni separate sia stata progettata una struttura volumetrica che è la meno adatta per questo scopo, tra le tante altre che si potevano scegliere.

7) Nelle norme tecniche è fissata la quota di calpestio dei portici al piano terreno a m. 44,15; il rilievo aerofotogrammetrico riporta quote varianti da m. 43 a m. 47; si può perciò dubitare che tutto il quartiere possa essere impostato alla medesima quota, anche perché risulterebbero poi difficili i raccordi stradali con le zone limitrofe esterne al comprensorio.

8) Nelle medesime norme tecniche si fissa lo spessore dei corpi di fabbrica in m. 12. Ciò sembra contrastare con gli « standards edilizi » del centro studi della Gescal che fissano una larghezza di m. 10 per i tipi edilizi lineari. Anche per le realizzazioni dell'I.C.P. di Roma lo spessore dei corpi di fabbrica risulta dimensionato intorno ai m. 10 o m. 11

Per tutte le considerazioni di carattere prevalentemente tecnico esposte con spirito di obiettività e pur di ampia considerazione per le finalità di interesse pubblico cui il piano è diretto, la sottoscritta Società quale proprietaria di un complesso immobiliare di mq. 165.600 circa cadente nell'ambito del piano di zona in oggetto, si pregia altresì sottoporre alla cortese attenzione dell'Ill.mo signor Sindaco la propria istanza affinché il piano medesimo sia opportunamente corretto in quegli elementi che, se approvato, verrebbero a più grave-

mente menomare gli interessi della sottoscritta, senza un apprezzabile vantaggio per l'interesse pubblico. E cioè:

La imposizione ad una così larga proprietà terriera di un vincolo che impone la realizzazione sulla stessa di determinata tipologia edilizia, sul piano economico non certo delle più pregiate, e impianti e servizi di carattere generale, ma non sempre di generale utilità, ma comunque molto oneroso per il proprietario terriero, comporterà per la scrivente la necessità di operare — con carattere di urgenza — nell'ambito dei propri programmi aziendali una indagine ed una scelta i cui effetti si rifletteranno per lungo tempo e su larga parte della propria futura attività.

Si tratterà cioè di stabilire se convenga alla sottoscritta attendere passivamente che altri dia esecuzione su tale complesso di beni alle previsioni del piano, pur con tutta la incertezza che al verificarsi di un tale evento è legata senza poter dal canto proprio predisporre alcun mezzo che valga ad impedire o ridurre il danno che la inoperosità protratta oltre il decennio faccia sfumare nel nulla un così gravoso quanto inutile vincolo; o assumere essa stessa una iniziativa che, nel merito, non può certo dirsi conforme a quei progetti di oculata e sana economia che ciascuna azienda ha il diritto e il dovere di formulare relativamente al proprio patrimonio.

E' in particolare, da tenersi presente la difficoltà che la scrivente incontrerebbe di dare realizzazione per gradi alle previsioni del Piano di zona in oggetto per quanto riguarda le aree interessate di sua proprietà. Per cui anche ove decidesse di assumere iniziative edilizie non potrebbe la stessa programmare e svolgere secondo un piano organico ed economicamente valido.

Se a tale sacrificio corrispondesse un pubblico giovamento di pari entità, la sottoscritta potrebbe, in vista di ciò, superare le proprie giuste esitazioni, ma di fronte ad uno strumento tecnico i cui limiti sono stati sufficientemente posti in luce, la propria incondizionata adesione costituirebbe nulla più che una gratuita quanto inutile lesione dei suoi legittimi interessi.

Si nutre fiducia che le considerazioni di carattere tecnico e giuridico economico sopra esposte verranno tenute nella dovuta considerazione.

Con osservanza.

Roma, 21 maggio 1966.

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE  
di Lavori di Utilità Pubblica  
ed Agricola

IL PRESIDENTE

F.to: Ing. E. Gualdi

2) COMM. MARINO GIOBBE.

Il sottoscritto Comm. Marino Giobbe, domiciliato in Roma - Via Terme Deciane 12, espone quanto segue:

L'opponente è proprietario, in comunione pro indiviso, di un suolo sito in Roma in zona Via Casilina-Tor Bella Monica, distinto in catasto al foglio 1052 allegato B, confinante con la Via Casilina (Ferrovia Roma-Fiuggi), proprietà Guidoizzi, proprietà Di Sotto, residua proprietà del concludente, risultante e descritto nella allegata planimetria in colorazione azzurra.

L'anzidetto terreno e quelli adiacenti distinti da colorazione più chiara, fu compreso nel Piano Regolatore del Comune di Roma di recente vigore, in zona N (parchi pubblici e impianti sportivi) quale raccordo di verde pubblico fra la Via Casilina e il vasto compren-

sorio a monte denominato « Tenuta di Tor Angela » destinato anch'esso a zona N e, in parte, a isole di edilizia convenzionata.

Di seguito, per effetto della formazione del « Piano delle Zone » di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, l'anzidetto comprensorio della « Tenuta di Tor Angela » fu vincolato, per gli effetti previsti dalla Legge sopra citata, per la costituzione delle aree per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare. La fascia di raccordo e collegamento tra la « Tenuta » e la Via Casilina, in cui è compreso il terreno del sottoscritto opponente, risulta, dalle segnaletiche di caratterizzazione del Piano delle Zone ex Legge 167, destinato a opera complementare e, precisamente, alla formazione di una strada di congiunzione fra la più volte citata Via Casilina e il comprensorio che sorgerà sulla tenuta di Tor Angela.

Il sottoscritto propone, con il presente atto, formale opposizione avverso il « Piano » (depositato il 2 maggio 1966 presso il Segretario Comunale e inserito nel n. 35 del 3 maggio 1966 del Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma) per i seguenti motivi.

Nella formazione del « Piano » e, specificamente, per quanto riguarda il sottoscritto, nella previsione della strada di congiunzione fra il futuro agglomerato e la Via Casilina, si è riprodotta pedissequamente, la previsione di zona a parco pubblico stabilita dal Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, *ricalcando, senza variazione di sorta, la estensione superficaria della precedente formazione di una zona di verde al fine esclusivo di realizzare una comunicazione pura e semplice di collegamento.*

Nel fare ciò la Amministrazione Comunale non ha avuto in conto anzitutto il disposto dell'art. 3 della Legge 167 che impone la scelta, di norma, delle aree, ai fini della formazione del Piano, fra quelle già destinate, nei vigenti Piani Regolatori, alla edilizia residenziale nel mentre il suolo in oggetto e quelli limitrofi era ed è contemplato, come sopra detto, in zona di Parco Pubblico.

In secondo luogo la Amministrazione Comunale, avendo con ciò apportata una « modifica » al Piano Regolatore vigente (da parco pubblico a infrastruttura stradale) avrebbe dovuto, ex comma 4° dell'art. 3, procedere ad una formale variante come condizione preliminare.

Ciò premesso in termini strettamente giuridici, v'è da considerarsi inoltre e soprattutto, nel merito, e sempre a motivo di opposizione che:

A) esiste già un sistema viario sufficiente e idoneo a collegare la zona di futura realizzazione edilizia con la Via Casilina (vedansi le Vie De Ferraris, la Via Errico dell'Acqua già urbanizzate);

B) in ogni caso una strada di sbocco, di tutta sufficienza, poteva essere ottenuta in percorrenza sul bordo del Fosso di Bella Monica;

C) la previsione del Piano delle Zone non ha tenuto conto della condizione di fatto dei luoghi, ormai immodificabili, in base alla quale, essendo già coperti da costruzioni i lotti fiancheggianti quello in oggetto e gli altri limitrofi (colorazioni a perimetro rosso) si rende automaticamente impossibile la creazione dello sbocco con necessità di ricerca in altro sito o di utilizzazione, tanto più saggia ed economica, del sistema viario esistente;

D) la creazione di una strada, per quanto ampia, agevole e moderna, non richiede di certo una superficie pari a quella vincolata e l'averne ricalcato, come anzidetto, puramente e semplicemente, senza la cura di un minimo di esame obiettivo dei luoghi, una

precedente previsione di parco, sia pure in una parte di esso appendicolare, per creare con la stessa superficie, una strada, è atto realmente e grossolanamente lesivo di ogni prudente cautela e suprema quanto colpevole in differenza se non irrisione dei privati interessi e delle altrui ragioni senza alcun sostanziale beneficio e utilità pubblica. Si conferma quindi la presente opposizione per i motivi esposti.

f.to illegibile

Tutto ciò premesso;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo, per l'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148, delibera di controdedurre alle seguenti osservazioni e opposizioni come segue:

#### Osservazioni

##### 1) MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE.

Il tracciato della linea metropolitana D è stato studiato d'intesa con l'Ufficio Metropolitana di Roma del Ministero dei Trasporti ed è previsto in galleria in quanto, all'incrocio con la linea A (diramazione) la cui sede è già definita dalla galleria STEFER, la linea D dovrà passare al livello inferiore e pertanto a notevole profondità rispetto al terreno. La stazione è stata ubicata in corrispondenza del centro dell'insediamento.

##### 2) MINISTERO DEI TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE.

La comunicazione del Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile segnala che non può essere superata per i fabbricati, nel piano di zona n. 23, l'altezza sul livello del mare di m. 306.

Tali limiti sono largamente rispettati in quanto i fabbricati raggiungono altezze sul livello del mare massime intorno ai m. 90.

##### 3) MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

La richiesta dell'Amministrazione delle Poste per la previsione di un ufficio postale nella zona può essere soddisfatta con accordi diretti con l'Amministrazione comunale al fine di individuare nelle aree destinate a servizi pubblici amministrativi la migliore localizzazione degli impianti richiesti.

#### Opposizioni

##### 1) SOC. GENERALE IMMOBILIARE DI LAVORI DI UTILITA' PUBBLICA ED AGRICOLA S. p. A.

L'opponente avanza numerose osservazioni in ordine alla variante adottata e in ordine ai criteri di impostazione del piano, chiedendo che il piano sia modificato, ad evitare di « più gravemente menomare gli interessi » della Società stessa.

Le richieste modifiche alla impostazione urbanistica del piano ed i suggerimenti avanzati non appaiono peraltro sufficientemente motivati e non portano contributi determinanti che giustifichino una modifica della impostazione urbanistica del piano di zona stesso.

L'Amministrazione ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta.

##### 2) GIOBBE MARINO.

L'opposizione riguarda un piano di zona non compreso tra quelli ora pubblicati, ma a suo tempo approvati con decreto del Ministero dei LL. PP., n. 3266 dell'11 agosto

1964, pertanto l'Amministrazione ritiene che l'opposizione non debba essere presa in considerazione.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la ratifica della suestesa deliberazione: la ratifica viene approvata all'unanimità.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA - A. DI SEGNI - A. MAZZARELLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: L. BERTUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15 MAR. 1970

al **29 MAR. 1970** e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata in Prefettura il 21 MAR. 1970

Dal Campidoglio, li **30 MAR. 1970**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*f.to D. Marzullo*

**Non pervenuta pronuncia di annullamento da parte del Prefetto, entro il termine di cui al 3 comma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.  
Li, 11 APR. 1970**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*f.to D. Marzullo*

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li **11 APR. 1970**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*